



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice GIAMMANCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2019**

Disposizioni per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operatori sanitari presso i pronto soccorso dei presidi ospedalieri e gli ambulatori di guardia medica, nonché modifica all’articolo 583-*quater* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Sempre più frequentemente si verificano gravi fatti di violenza nei pronto soccorso e ambulatori di guardia medica.

Con l'aumento degli episodi di microcriminalità, inevitabilmente, cresce anche la domanda di sicurezza da parte del personale ospedaliero e dei pazienti.

Le conseguenze di tali episodi di aggressione si ripercuotono, oltre che sugli operatori sanitari, sul senso di sicurezza dei cittadini.

Di fronte al moltiplicarsi di queste violenze occorre adottare soluzioni concrete per assicurare la sicurezza di chi (medici, infermieri e così via) opera per la salute dei cittadini.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza esistenti, in genere quando possibile, la sorveglianza degli ospedali viene demandata a istituti privati di vigilanza, attraverso postazioni fisse agli ingressi di dette strutture, e a servizi di ronda notturna, sulla base di contratti stipulati tra gli istituti medesimi e le aziende ospedaliere.

Oggi, i presidi di polizia all'interno delle strutture ospedaliere dipendono dalle questure territoriali e sono attivati su richiesta delle amministrazioni per ragioni di sicurezza e di opportunità debitamente motivate, ove le risorse di personale e di organizzazione lo consentano.

Nonostante le richieste di tutela e protezione, le denunce e gli appelli di una categoria di professionisti quali gli operatori sanitari operanti presso i pronto soccorso e gli ambulatori di guardia medica, troppo spesso le cautele attivate non sono sufficienti, per cui non è più possibile tergiversare trince-

randosi dietro problemi di disponibilità economica.

Questo intervento normativo, quindi, introduce la possibilità di realizzare un collegamento telecitofonico tra i pronto soccorso degli ospedali privi di posto fisso di polizia e gli ambulatori di guardia medica con le centrali o sale operative della Forze di polizia più prossime alle strutture in questione, per un certo e più celere intervento in caso di aggressione o di pericolo di aggressione al personale sanitario.

Inoltre, questo disegno di legge aggiunge un nuovo comma all'articolo 583-*quater* del codice penale per estendere le pene, già previste in occasione di lesioni personali, gravi o gravissime, cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, anche agli operatori sanitari durante l'esercizio della loro professione.

A tal fine:

l'articolo 1 prevede, presso i pronto soccorso dei presidi ospedalieri e gli ambulatori di guardia medica che risultino privi di presidi fissi di polizia, la realizzazione di un collegamento telecitofonico con le centrali e le sale operative delle Forze di polizia territoriali più vicine;

l'articolo 2 prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra l'azienda sanitaria locale (da cui dipendono i pronto soccorso o le guardie mediche) e le prefetture, ai fini della realizzazione dei collegamenti telecitofonici;

l'articolo 3 introduce una modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale, che estende le stesse pene anche in occasione di lesioni personali cagionate a persona esercente la professione sanitaria o incaricata di

pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private;

l'articolo 4 reca la copertura finanziaria. In ragione della competenza concorrente Stato-regioni in tema di funzionamento e finanziamento della sanità pubblica, la norma stanziava risorse (integrative rispetto a quelle da rendere disponibili a cura delle regioni,

da dettagliare nel citato protocollo d'intesa) pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il finanziamento della quota parte del progetto a carico dello Stato. Tali risorse a carico del bilancio dello Stato sono tratte dal fondo per l'attuazione delle politiche dei Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Installazione di un collegamento telecitofonico presso i pronto soccorso e gli ambulatori di guardia medica)*

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza degli operatori sanitari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, presso i pronto soccorso dei presidi ospedalieri di base e gli ambulatori di guardia medica che risultino privi dei presidi fissi delle Forze di polizia, è realizzato un collegamento telecitofonico con le centrali o le sale operative delle Forze di polizia territoriali più vicine, finalizzato ad assicurare un immediato collegamento tra gli operatori sanitari e il personale delle Forze di polizia nei casi di aggressione o di pericolo di aggressione.

## Art. 2.

*(Protocollo d'intesa tra regioni, ASL e prefetture)*

1. La messa in opera dei collegamenti telecitofonici di cui all'articolo 1 è definita mediante protocollo d'intesa tra la regione e l'azienda sanitaria locale (ASL), da cui dipendono i presidi ospedalieri di base o gli ambulatori di guardia medica, con la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, in quanto organo in capo al quale risale la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia.

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 583-quater  
del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene di cui al primo comma si applicano anche in occasione di lesioni personali cagionate a persona esercente la professione sanitaria o incaricata di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate».

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per la quota parte di finanziamento riservata allo Stato, all'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.





€ 1,00